

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 05-05-2023

Messaggio n. 1636

OGGETTO: Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l'anno 2023

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), all'articolo 1, commi da 386 a 400, ha introdotto - in via sperimentale per il triennio 2021-2023 - l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Con la circolare n. 94 del 30 giugno 2021 sono state fornite le relative istruzioni amministrative.

Come precisato al paragrafo 4 della citata circolare n. 94 del 2021, per fruire dell'indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'Istituto.

Al riguardo, si fa presente che dal 31 ottobre 2022 non è più attivo il servizio per la presentazione della domanda di ISCRO per l'anno 2022.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che a decorrere dall'8 maggio 2023 sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l'anno 2023. Pertanto, a partire dalla predetta data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell'INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2023, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l'anno 2023.

Per compilare la domanda è possibile accedere alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla *home page* del sito web dell'Istituto (www.inps.it), digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca oppure seguendo il percorso "Sostegni, sussidi ed indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la voce "Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)".

Le credenziali di accesso al servizio *web* offerto dall'Istituto per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l'anno 2023 sono le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale *web*, la prestazione ISCRO per l'anno 2023 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Si ricorda che l'accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell'articolo 1, comma 394, della legge n. 178 del 2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023.

Pertanto, non potranno accedere all'indennità ISCRO per l'anno 2023 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l'anno 2021 o per l'anno 2022; in tale ipotesi, eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall'Istituto con la motivazione di cui sopra.

Inoltre, come già chiarito al paragrafo 5 della citata circolare n. 94 del 2021, nel caso di decadenza dal diritto all'indennità ISCRO riconosciuta per l'anno 2021 o per l'anno 2022, l'assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non può comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento.

La domanda di indennità ISCRO per l'anno 2023 potrà, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l'anno 2021 o per l'anno 2022, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall'origine.

Si fa presente, infine, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai paragrafi 2.2.3 e 2.2.4 della citata circolare n. 94 del 2021, in sede di presentazione della domanda per l'anno 2023 l'assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l'art. 1, comma 389, della legge n. 178/2020), salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell'Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l'Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.

Per le ulteriori istruzioni amministrative sulla prestazione ISCRO si rinvia alla circolare n. 94 del 2021.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi